



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GUARDIA MEDICA PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DELL’AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA PER IL PERIODO DI 12 MESI, RINNOVABILI, SUDDIVISA IN 4 LOTTI.

1.	DISPOSIZIONI GENERALI (RIFERIMENTI NORMATIVI)	3
2.	OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO	3
3.	AVVIO DEI SERVIZI E PERIODO DI PROVA	4
4.	MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI	4
5.	REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO E OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE DEL LAVORO	9
6.	SOSTITUZIONE DEL PERSONALE E CLAUSOLA DI GRADIMENTO	10
7.	SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL CONTRATTO.....	11
8.	CONTROLLO DEI LIVELLI DI SERVIZIO E PENALITÀ	12
9.	OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIA.....	13
10.	CONDIZIONI DEL SERVIZIO	14
11.	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA	14
12.	TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	15
13.	"GARANZIA DEFINITIVA" PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	15
14.	GARANZIE, DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE	16
15.	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI	18
16.	MODIFICA DEL CONTRATTO	18
17.	REVISIONE PREZZI	19
18.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	19
19.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	20
20.	CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	21
21.	PROTOCOLLO DI LEGALITÀ	22
22.	VARIAZIONI SOGGETTIVE.....	23
23.	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	23
24.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	24
25.	RECESSO	25
26.	DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIA E COMUNICAZIONI	26
27.	CODICE DI COMPORTAMENTO	26
28.	NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	26
29.	MODIFICHE NORMATIVE, NORME DI RINVIO, FINALI, FORO COMPETENTE ...	26

1. DISPOSIZIONI GENERALI (RIFERIMENTI NORMATIVI)

L'attività contrattuale dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana (di seguito denominata Azienda) è retta dal Codice Civile, dalla normativa specifica vigente in materia e dalla lex specialis di gara.

Il presente documento disciplina le modalità di esecuzione dei **servizi di guardia medica presso i Presidi Ospedalieri dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana**.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta telematica, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), suddivisa in **4 lotti**.

2. OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana ha un bacino di utenza che comprende una popolazione di circa 880.417 abitanti (dato aggiornato al 01.01.2021). L'Azienda a livello territoriale è articolata come segue:

- 4 Distretti come strutture di riferimento per le cure primarie vicine ai luoghi di vita dei cittadini: Distretto Treviso Nord, Distretto Treviso Sud, Distretto Asolo, Distretto Pieve di Soligo;
- 1 Ospedale hub, 1 ospedale nodo di rete, 1 struttura riabilitativa integrativa della rete ospedaliera, 4 ospedali spoke e 4 strutture ospedaliere private accreditate;
- 1 Dipartimento di Prevenzione.

La rete ospedaliera, dotata complessivamente di n. 2.787 posti letto (di cui n. 2.390 a gestione pubblica e n. 397 a gestione privata) è costituita dalle seguenti strutture pubbliche:

Macro classificazione PSSR	Classificazione schede ospedaliere	Descrizione ospedale	Classificazione DM 70/2015
Ospedale Hub	Hub provinciale	Ospedale Treviso	Presidio ospedaliero di II livello
Ospedali presidi di rete – spoke	Ospedale spoke	Ospedale Conegliano – Ospedale Vittorio Veneto	Presidio ospedaliero di I livello
Ospedali presidi di rete – spoke	Ospedale spoke	Ospedale Montebelluna – Ospedale Castelfranco Veneto	Presidio ospedaliero di I livello
Ospedale nodo di rete	Ospedale di base	Ospedale Oderzo	Presidio ospedaliero di base
Struttura riabilitativa integrativa della rete ospedaliera	Struttura di riabilitazione	Ospedale Motta di Livenza – ORAS	Struttura mono specialistica

Il totale complessivo dei 2.390 posti letto risulta così suddiviso:

Ospedale Treviso	1.003
Ospedale Oderzo	182
Ospedale Conegliano	314
Ospedale Vittorio Veneto	225
Ospedale Montebelluna	303
Ospedale Castelfranco Veneto	189
Ospedale Motta di Livenza	174

Nell'ambito di tale assetto, oggetto dell'affidamento è la gestione ed erogazione dei servizi indicati nei seguenti lotti:

lotto n. 1 "servizio di guardia medica di emergenza territoriale e ambulatoriale presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Oderzo dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana";

lotto n. 2 "servizio di guardia ostetrico-ginecologica presso i Presidi Ospedalieri dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana";

lotto n. 3 "servizio di guardia pediatrica presso i Presidi Ospedalieri dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana";

lotto n. 4 "servizio di guardia anestesiologicala presso i Presidi Ospedalieri dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana";

I servizi avranno una durata complessiva di **12 mesi, rinnovabili per ulteriori 12**, a decorrere dalla data di effettivo inizio stabilita nel contratto o nel verbale di esecuzione anticipata in via d'urgenza, o comunque fino ad esaurimento dell'importo previsto. L'Aggiudicataria avrà, tuttavia, l'obbligo di continuare il servizio, alle condizioni convenute, fino a quando l'Azienda non abbia provveduto a sottoscrivere un nuovo contratto, e ciò fino al limite massimo di 90 giorni dalla scadenza.

3. AVVIO DEI SERVIZI E PERIODO DI PROVA

L'avvio dei servizi, deve essere garantito entro il termine massimo di 30 giorni naturali e consecutivi decorso il termine dilatorio post aggiudicazione.

I servizi vengono inizialmente affidati, a titolo di prova, per la durata di 2 mesi.

Il superamento del periodo di prova terrà conto in particolare del rispetto dei livelli di servizio SLA di cui all'art. 8.

Il contratto si risolve nel caso di mancato superamento del periodo di prova della durata di 2 mesi.

La comunicazione di mancato superamento del periodo di prova all'Aggiudicataria, verrà data con un preavviso di 15 giorni solari rispetto alla scadenza del periodo.

Qualora l'Aggiudicataria non superi il periodo di prova, l'Azienda si riserva la facoltà di affidare il/i servizio/i oggetto del presente appalto, per il restante periodo/importo, all'operatore economico che segue nella graduatoria della gara, per ciascun lotto.

4. MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Modalità di esecuzione del servizio generali valevoli per tutti i lotti:

Ogni aggiudicataria dovrà garantire, per il singolo lotto l'erogazione di fasce di servizio notturne e diurne del servizio di guardia attiva di 12 h/die cadauna, in giorni feriali, prefestivi e festivi, ed eventuali fasce di servizio di reperibilità di 12 ore cadauna, notturne e diurne, in giorni feriali, prefestivi e festivi.

Il servizio deve essere garantito, di norma, con orario diurno dalle 8 alle 20 e orario notturno dalle 20 alle 8.

L'aggiudicataria deve altresì garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto:

- delle Linee Guida Nazionali ed Internazionali relative disciplina del lotto d'interesse;
- di quanto previsto nel presente Capitolato;
- della normativa per la tutela della sicurezza;
- della normativa per il contenimento del rischio infettivo, in particolare da COVID-19.

È inoltre facoltà dell'Azienda declinare ulteriormente l'attività tramite un protocollo condiviso tra le parti.

Il singolo medico non potrà effettuare servizi di guardia superiori alle 12 ore consecutive, tenendo conto anche delle eventuali attività garantite in più sedi, e l'impegno orario settimanale del professionista dovrà essere conforme alla normativa vigente.

Non è ammesso alcun ritardo nell'avvio del servizio e, in caso di urgenza, l'Aggiudicataria deve garantire la propria attività sino a conclusione dell'intervento in corso al momento del termine della fascia di servizio.

Nell'ambito dell'attività affidata non è ammesso l'utilizzo del ricettario rosso.

In caso di necessità di trasporto del paziente in altra sede, ciò avverrà secondo la procedure aziendali inerenti i trasporti. Quest'ultima attività resta in gestione e a carico dell'Azienda.

L'Azienda mette a disposizione dell'Aggiudicataria i sistemi software/gli applicativi attualmente in uso all'Azienda e/o forniti dalla Regione/Ministero e la dotazione hardware necessari allo svolgimento del servizio.

Con riferimento agli strumenti software impiegati nell'esecuzione del servizio, si rinvia alla policy aziendale reperibile nella intranet e si precisa che ad ogni utente autorizzato vengono assegnati uno username (nome utente) ed una password (parola chiave). Username e password sono utilizzati come meccanismi di autenticazione per accedere alle funzionalità dei sistemi.

L'Aggiudicataria deve garantire il corretto utilizzo da parte dei propri operatori dei sistemi hardware e software ed il rispetto della segretezza delle password di accesso oltre che il corretto utilizzo del profilo al fine di impedire abusi anche da parte di altri utenti.

L'Azienda si riserva in ogni caso la facoltà di controllo su eventuali utilizzi incongrui di mezzi e strumenti ed eventuali contestazioni formeranno oggetto di contraddittorio, con riserva di richiesta di risarcimento del danno.

L'Aggiudicataria dovrà individuare sin dal momento dell'avvio del servizio un **Coordinatore**, che garantisca l'organizzazione dell'attività, e quale interfaccia con l'Azienda, con potere decisionale e gestionale al fine di garantire la regolare esecuzione del servizio.

Il coordinatore dovrà:

- garantire la qualità del servizio reso e l'effettuazione delle prestazioni previste dal presente Capitolato, con le modalità indicate in sede di documentazione tecnica dall'Aggiudicataria;
- garantire la gestione risorse umane destinate all'esecuzione del servizio compresi gli obblighi formativi (compresi obblighi ECM);
- garantire la pronta sostituzione del personale assente per qualsiasi ragione allo scopo di evitare qualsiasi interruzione di servizio;
- gestire e coordinare i turni del personale;
- essere rintracciabile in ogni giorno del servizio, mediante telefono cellulare messo a disposizione dall'Aggiudicataria. Il numero di cellulare dovrà essere comunicato all'Azienda al momento dell'avvio del Servizio.

Il Coordinatore, avrà il compito di acquisire il fabbisogno dell'Azienda per tramite del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e predisporre la turnazione del proprio personale avendo cura di inviare la programmazione delle fasce di servizio al DEC entro il giorno 15 di ogni mese precedente l'erogazione, fatto salvo un diverso termine se concordato tra le parti.

Una volta confermate le fasce di servizio da parte dell'Azienda, l'Aggiudicataria è tenuta a garantire l'effettivo svolgimento della prestazione. In caso di mancata esecuzione di una fascia di servizio validata, in tutto o in parte, verrà applicata la penale prevista dall'art. 8, calcolata su base oraria.

Il Coordinatore avrà altresì il compito di produrre a fine mese, il dettaglio delle prestazioni erogate anche ai fini della fatturazione.

Modalità di esecuzione del servizio specifiche per i singoli lotti

Si premette che i fabbisogni di seguito riportati si riferiscono a singoli presidi ospedalieri e, a seconda delle esigenze organizzative aziendali, potrebbero subire redistribuzioni nell'ambito dei relativi lotti a seconda dell'evolversi delle esigenze gestionali dei presidi aziendali tenuto conto del fabbisogno complessivo espresso per il singolo lotto.

Lotto n. 1 "servizio di guardia medica di emergenza territoriale e ambulatoriale presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Oderzo dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana"

L'Aggiudicataria del lotto 1 deve garantire il **servizio di guardia medica di emergenza territoriale e ambulatoriale presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Oderzo.**

Il servizio potrà prevedere le seguenti attività:

a) Servizio territoriale:

- soccorso del paziente nel territorio (con uscita su mezzo garantito dall'Azienda Sanitaria) per richieste della Centrale Operativa e per codici maggiori: intervento su indicazione della C.O. Provinciale sui codici medicalizzati, tale attività comprende quanto in ALS, ACLS, PTC, emergenza psichiatrica (TSO, ASO), emergenze ostetrico/ginecologiche.

b) Servizio ambulatoriale:

- presa in carico e gestione dei codici di gravità minore (codici verdi, bianchi) e, in via residuale, anche codici di gravità maggiore (codici rossi e gialli secondo normativa), ad esempio quando non attivato il servizio di emergenza territoriale;
- gestione dei pazienti degenti in Osservazione Breve Intensiva.

Indicativamente il fabbisogno è il seguente:

Presidio Ospedaliero	n. fasce di servizio/mese
Oderzo	39

Lotto n. 2 "servizio di guardia ostetrico-ginecologica presso i Presidi Ospedalieri dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana"

L'Aggiudicataria del lotto 2 deve garantire il **servizio di guardia ostetrico ginecologica presso i Presidi Ospedalieri di Castelfranco Veneto, Oderzo e Conegliano.**

Il servizio potrà prevedere le seguenti attività:

- attività assistenziali ostetrico ginecologiche;
- gestione del paziente in sala parto e gestione delle urgenze intraospedaliere

Nello specifico, a solo scopo esemplificativo e non esaustivo, l'attività potrà consistere in assistenza in sala parto, visite urgenti ostetriche-ginecologiche, valutazione dei tracciati cardiocografici delle gravide a termine programmati, compilazione delle cartelle di ricovero e delle lettere di dimissione.

L'aggiudicataria deve garantire un impiego di professionisti con comprovata esperienza e adeguata autonomia clinico/professionale tenendo conto che le attività possono richiedere competenza in:

- gestione delle gravidanze a rischio, del travaglio/parto, compreso il parto operativo ed il taglio cesareo anche d'urgenza;
- gestione dei pronto soccorsi e delle urgenze ostetrico-ginecologiche e nella diagnostica ecografica di base ostetrico-ginecologica (ecografie ostetriche e flussimetrie).

Indicativamente il fabbisogno stimato su base mensile è il seguente:

Presidio Ospedaliero	n. fasce di servizio /mese	n. fasce di servizio di reperibilità/mese
Castelfranco Veneto	7	4
Oderzo	7	/
Conegliano	10	/

Lotto n. 3 "servizio di guardia pediatrica presso i Presidi Ospedalieri dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana"

L'Aggiudicataria del lotto 3 deve garantire il **servizio di guardia pediatrica presso i Presidi Ospedalieri di Conegliano, Oderzo, Montebelluna e Castelfranco Veneto.**

Il servizio potrà prevedere le seguenti attività:

- attività di assistenza al neonato in sala parto, al nido, nella sezione di patologia neonatale;
- attività di assistenza ai ricoverati nel reparto di degenza ordinaria;

L'Aggiudicataria deve garantire un impiego di professionisti con comprovata esperienza e adeguata autonomia clinico/professionale tenendo conto che le attività possono richiedere competenza in:

- consulenza per il Pronto Soccorso per pazienti di età 0-14 anni;
- ricovero ordinario e osservazione breve intensiva (OBI) e Day-Hospital in U.O. Pediatria per problemi clinici di pediatria generale e specialistica, con particolare riferimento a sorveglianza ravvicinata e strumentale di pazienti con problemi complessi;
- assistenza al neonato fisiologico e non fisiologico (da età gestazionale 34 settimane e peso alla nascita g.1500), in sala-parto, Sez. Assistenza Neonatale, Sez. Medicina Neonatale; integrazione funzionale con Servizio regionale di Trasporto di Emergenza Neonatale (STEN) e U.O. Terapia Intensiva Neonatale di riferimento (Ospedale di Treviso), stabilizzazione pre-trasporto del neonato critico; promozione del trasporto antenatale per gravidanze ad alto rischio e/o bassa età gestazionale; accoglimento in back-transport dal Centro di riferimento del neonato stabilizzato;
- integrazione funzionale con i centri pediatrici di riferimento per i casi clinici complessi (U.O. Pediatria-Ospedale di Treviso e altri centri di riferimento regionale), inclusa programmazione del trasferimento e stabilizzazione clinica pre-trasferimento;
- gestione delle procedure assistenziali/terapeutiche e delle terapie farmacologiche neonatali pediatriche, inclusa rianimazione neonatale e pediatrica e procedure di impiego più comune quali ossigenoterapia anche ad alti flussi (HFNC) e nasal-CPAP, terapia infusione e trasfusione, posizionamento di catetere ombelicale venoso neonatale; collaborazione con infermiere per prelievi ematici e accessi vascolari;
- gestione dei programmi informatici aziendali per consulenza di Pronto Soccorso, ricovero ordinario e OBI, relazione clinica di dimissione, visione di esami diagnostici di laboratorio e per

immagini, accesso al portale aziendale per consultazione di norme, percorsi diagnostico-terapeutici e altri documenti.

Indicativamente il fabbisogno stimato su base mensile è il seguente:

Presidio Ospedaliero	n. fasce di servizio /mese
Conegliano	15
Oderzo	15
Montebelluna	15
Castelfranco Veneto	15

lotto n. 4 "servizio di guardia anestesiologicala presso i Presidi Ospedalieri dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana"

L'Aggiudicataria del lotto 4 deve garantire il **servizio di guardia anestesiologicala presso i Presidi Ospedalieri di Oderzo, Vittorio Veneto, Conegliano e Montebelluna.**

Il servizio potrà prevedere le seguenti attività:

- Servizio di guardia in terapia intensiva;
- Servizio di guardia di anestesia, compresa sala operatoria sia in elezione che in urgenza;
- Trasporti secondari;
- Consulenze di Pronto Soccorso, anche per quanto riguarda casi COVID;
- Gestione di una Terapia Intensiva generale sia di valutazione e gestione di eventuali nuovi ingressi;
- Gestione di anestesia generale endovenosa, in particolare con tecnica TCI.

L'Aggiudicataria deve garantire un impiego di professionisti con comprovata esperienza e adeguata autonomia clinico/professionale tenendo conto che le attività possono richiedere competenza in:

- parto-analgesia, anestesia ostetrica e di rianimazione neonatale in sala parto, per la presenza di punto nascita (competenza specifica per il Presidio Ospedaliero di Oderzo);
- trasferimenti secondari in ambulanza sia dal Pronto Soccorso che da altri reparti che necessitino della presenza dell'Anestesista;
- utilizzo di fibrobroncoscopio in Terapia Intensiva;
- anestesia loco-regionale, in tutte le sue declinazioni;
- utilizzo dell'ecografo sia in ambiente intensivistico che anestesiologicalo;
- posizionamento di accessi venosi centrali, in particolare con ecografo;
- posizionamento di cateteri endovenosi tipo midline e minimidline.

Indicativamente il fabbisogno stimato su base mensile è il seguente:

Presidio Ospedaliero	n. fasce di servizio /mese
Vittorio Veneto	16
Oderzo	40
Conegliano	15
Montebelluna	10

5. REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO E OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE DEL LAVORO

L'Aggiudicataria di ogni lotto, in sede di esecuzione, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato, della cui condotta è ritenuta responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni, oltre che garantire l'effettivo impiego dei professionisti presentati in sede di offerta, o di figure equivalenti.

Il personale deve essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione medica ed essere iscritto all'albo dell'Ordine dei Medici.

L'Aggiudicataria di ogni lotto per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato deve garantire, quale livello essenziale di servizio, l'impiego di personale in possesso di laurea abilitante l'esercizio della professione di medico ed in particolare:

Per il lotto n. 1:

- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- uno dei seguenti titoli:
 - specializzazione in Anestesia e Rianimazione o Medicina di Emergenza o Medicina e Chirurgia di Accettazione e d'Urgenza o specializzazioni equipollenti o affini;
 - abilitazione all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale;
 - percorso formativo professionale con le caratteristiche di cui all'allegato B, punto B.7 della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1515 del 29/10/2015.

Per il lotto n. 2:

- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- specializzazione in ginecologia e ostetricia o in disciplina equipollente, ai sensi della vigente normativa.

Per il lotto n. 3:

- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- specializzazione in pediatria o in disciplina equipollente ai sensi della vigente normativa.

Per il lotto n. 4:

- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- specializzazione in anestesia e rianimazione o in disciplina equipollente, ai sensi della vigente normativa.

Il personale dovrà inoltre essere in possesso di idoneità fisica all'impiego e delle certificazioni previste dalla normativa vigente in materia di Covid 19, se previste, ed avere, se non cittadino italiano, una ottima conoscenza della lingua italiana. Inoltre il personale impiegato non deve trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art.53 del Dlgs 165/2001 e deve aver frequentato idonea formazione in materia di sicurezza sul lavoro.

Il personale impiegato deve essere dotato di idonea divisa e cartellino identificativo (conformemente alla normativa vigente) che restano a carico dell'Aggiudicataria.

Prima dell'avvio del servizio, l'Aggiudicataria dovrà confermare all'Azienda l'elenco del personale presentato nel preventivo, i relativi dati anagrafici, titolo di studio, riferimenti dell'iscrizione all'Ordine dei Medici, CCNL applicato e sede operativa di assegnazione del servizio oltre che trasmettere le polizze RC Professionali previste dall'art. 14 del presente Capitolato e l'autodichiarazione del singolo professionista di non incorrere nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art.53 del Dlgs 165/2001.

Ogni aggiornamento dell'elenco dovrà avvenire nei termini e modalità previste all'art. 6, del presente Capitolato.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Aggiudicataria anche nei confronti dei terzi.

Il monitoraggio sulla regolare esecuzione del contratto non esonera le responsabilità dell'Aggiudicataria per quanto riguarda l'esatto adempimento del contratto, né la responsabilità per danni a cose o persone.

L'Aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Aggiudicataria è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Per quanto ivi non previsto valgono le disposizioni sulla legislazione del lavoro.

6. SOSTITUZIONE DEL PERSONALE E CLAUSOLA DI GRADIMENTO

Per tutti i lotti

In considerazione della delicatezza dell'oggetto del presente Capitolato e delle funzioni richieste, tutto il personale proposto dall'Aggiudicataria per lo svolgimento del servizio, dovrà risultare di totale soddisfazione per l'Azienda, in ordine alle caratteristiche professionali, tecniche e relazionali.

In caso di nuova entrata in servizio rispetto all'elenco presentato in sede di offerta, l'Aggiudicataria si impegna a rendere disponibile il nominativo, il relativo curriculum (comprensivo dei dati relativi all'iscrizione all'albo) e copia della polizza RC Professionale entro massimo 5 giorni antecedenti l'effettiva entrata in servizio.

L'entrata in servizio del nuovo professionista potrà avvenire esclusivamente previo parere favorevole dell'Azienda formulato per tramite del DEC. L'espressione di parere favorevole da parte dell'Azienda in ordine alle caratteristiche professionali e tecniche del personale proposto dal soggetto aggiudicatario rappresenta condizione fondamentale per la piena esecutività degli atti emergenti dal contratto ed in particolare al riconoscimento del corrispettivo.

I primi 30 giorni dall'inizio dell'effettivo servizio presso l'Azienda sono da intendersi periodo di prova per tutti i professionisti.

L'Azienda si riserva, entro il medesimo termine (massimo 30 giorni), di segnalare eventuali inadeguatezze del personale impiegato dall'Aggiudicataria in rapporto alle funzioni indicate nel presente Capitolato; nel caso in cui non risultasse possibile ovviare a dette inadeguatezze, l'Azienda si riserva la facoltà di richiedere alla controparte l'immediata sostituzione.

L'Aggiudicataria deve adempiere alla richiesta di sostituzione nel termine di volta in volta indicato dall'Azienda, o immediatamente, qualora l'Azienda ne documenti l'urgenza, anche nel caso di dimissioni volontarie degli operatori.

Le sostituzioni per assenze impreviste dovranno essere garantite esclusivamente da personale già approvato da parte dell'Azienda.

L'Azienda ha in qualsiasi momento il diritto di verificare per tramite propri funzionari, anche con visite ispettive, il rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato e di richiedere la sostituzione del personale impiegato dal soggetto aggiudicatario che dimostri di non rispettare i principi, l'organizzazione e le procedure operative dell'Azienda.

7. SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL CONTRATTO

Per tutti i lotti

L'Azienda si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente Capitolato.

L'esecuzione dei controlli è affidata al Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) e avverrà in concomitanza alla attestazione di regolare esecuzione del servizio propedeutica al pagamento delle fatture emesse dall'Aggiudicataria.

I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dal presente Capitolato di cui alla presente procedura oltre a quelli dichiarati dall'Aggiudicataria in sede di presentazione dell'offerta di gara.

Con l'espressione sistema di monitoraggio e controllo si intende quello strumento volto a:

- controllare l'esistenza o meno delle condizioni essenziali del Servizio prestato dall'Aggiudicataria;
- monitorare il livello del Servizio prestato dall'Aggiudicataria, valutando, pertanto, la performance fornita da quest'ultima;
- sondare la qualità percepita dai destinatari del servizio anche attraverso eventuali segnalazioni raccolte dal Servizio Relazioni con il Pubblico (URP);
- verificare il rispetto di specifici Service Level Agreement (SLA) stabiliti nel Capitolato di cui alla presente procedura. Il relativo calcolo e verifica avverrà su base giornaliera con cadenza periodica.

Più precisamente, tale monitoraggio viene posto in essere per valutare se la performance prestata dall'Aggiudicataria è in linea con gli obiettivi di servizio affidati e quindi implementare azioni di miglioramento.

In particolare, per ogni condizione essenziale del servizio considerata e dai livelli di servizio individuati nel presente Capitolato, vengono definite le seguenti soglie di accettazione:

- **conforme al servizio richiesto:** tale soglia intende delineare il limite prestazionale, al di sopra del quale l'Azienda e quindi l'utilizzatore ricevono un servizio in linea con le aspettative;
- **conforme ma da migliorare:** tale soglia intende delineare quella condizione nella quale il servizio reso è conforme a quanto richiesto, ma soggetto ad un miglioramento. Tale livello si presenta in quelle condizioni per le quali il livello prestazionale potrebbe essere migliorato, aumentando la capacità di soddisfazione degli utilizzatori, in tutti i suoi aspetti. Ciò si rispecchia quando il fornitore/utilizzatore evidenzia dei miglioramenti senza introdurre elementi aggiuntivi di servizio;
- **da rifiutarsi:** tale soglia intende delineare il limite al di sotto del quale il servizio non si intende accettabile.

Tale sistema garantisce la possibilità di accertare la capacità dell'Aggiudicataria di rispettare il livello del servizio richiesto oltre che di comprendere la capacità del fornitore di attivare azioni di miglioramento nel caso gli indicatori evidenzino performance sotto la soglia.

L'Azienda farà pervenire all'Aggiudicataria, per iscritto, a mezzo di raccomandata a/r o posta elettronica certificata, le osservazioni, le eventuali contestazioni e i rilievi conseguenti ai controlli effettuati dal proprio personale incaricato; comunicherà altresì eventuali prescrizioni alle quali l'Aggiudicataria dovrà uniformarsi nei tempi che l'Azienda indicherà e l'eventuale quantificazione delle penali di cui all'art 8.

Tutte le contestazioni ufficiali operate nei confronti dell'Aggiudicataria saranno precedute da un riscontro dei fatti effettuato in contraddittorio con il responsabile (o suo delegato con poteri di rappresentanza) per il servizio della Ditta stessa o generando elementi oggettivi di presenza delle contestazioni (es.: fotografie).

8. CONTROLLO DEI LIVELLI DI SERVIZIO E PENALITÀ

Per tutti i lotti

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) individuato dall'Azienda, verifica il corretto adempimento degli obblighi contrattuali.

In caso di difformità del servizio, si procederà all'applicazione di penali fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno e le diverse ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento.

L'applicazione delle penali avverrà di norma a seguito di verifiche puntuali, anche a seguito di eventuali segnalazioni da parte dell'utenza, o a campione, delle prestazioni eseguite dall'Aggiudicataria.

L'Azienda si riserva di applicare una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione alla gravità e numerosità delle non conformità rilevate e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo dell'ammontare netto contrattuale nei seguenti casi:

CONFORMITÀ DEL LIVELLO DI SERVIZIO (SLA)	PENALE IN CASO DI NON CONFORMITÀ
Il servizio deve essere attivato entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorso il termine dilatorio post aggiudicazione (art. 3).	Per ogni giorno di ritardo: l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale
Designazione al momento dell'avvio di un Coordinatore per le attività oggetto di affidamento (art.4).	Per ogni giorno di ritardo: 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale
Il Coordinatore deve garantire la propria reperibilità immediata durante tutto l'arco del tempo previsto per l'erogazione del servizio (art 4)	Per ogni contestazione: 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale
Le fasce di servizio validate devono essere garantite al 100% (art. 4)	Per ogni ora non erogata: 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per singola ora
Corrispondenza dei curricula presentati in sede di offerta con i professionisti effettivamente impiegati e, in caso di sostituzione, rispetto delle competenze, modalità e tempistiche richieste (artt.4, 5 e 6)	Per ogni contestazione: tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale a seconda della gravità rilevata
Sostituzione del professionista a seguito di richiesta dell'Azienda (art. 6)	Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito dall'Azienda: l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale
Presentazione polizze assicurative previste (art. 14)	Per ogni giorno di ritardo: 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale
Conformità delle polizze assicurative (art.14)	Per ogni contestazione: tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale a seconda della gravità rilevata

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite dal presente articolo, saranno contestate all'Aggiudicataria per iscritto.

L'Aggiudicataria potrà comunicare, in ogni caso, per iscritto le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 giorni solari e consecutivi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'Aggiudicataria le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'ammontare delle penalità potrà essere addebitato, con cadenza mensile, con le seguenti modalità:

- sui crediti dell'impresa, derivanti dal contratto cui esse si riferiscono;
- ovvero, qualora questi ultimi non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri eventuali contratti che l'impresa avesse in corso con l'Azienda;
- in ogni caso, l'ammontare delle penalità potrà essere addebitato sul deposito cauzionale. In tal caso, l'integrazione del deposito dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta dell'Azienda.

L'addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

L'Aggiudicataria prende atto che l'applicazione delle penali previste dalle presenti Norme di esecuzione del servizio non preclude il diritto dell'Azienda di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

9. OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIA

Per tutti i lotti

È a carico dell'Aggiudicataria l'esecuzione di tutte le prestazioni nel rispetto della normativa vigente, a perfetta regola d'arte, alle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nonché sulla base delle indicazioni stabilite dall'Azienda.

Qualunque evento che possa influenzare l'esecuzione dell'appalto dovrà essere segnalato al DEC nel più breve tempo possibile.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, il DEC fornirà di volta in volta le istruzioni operative su come gestire le segnalazioni che di norma avverranno tramite posta elettronica.

Pertanto l'Aggiudicataria, al momento dell'avvio del servizio, dovrà indicare l'indirizzo di posta elettronica che intende impiegare nelle comunicazioni con l'Azienda.

L'Aggiudicataria dovrà assicurare l'esecuzione del servizio garantendo, in particolare:

- la realizzazione di una programmazione e l'utilizzo di una struttura organizzativa necessaria a garantire l'autonomia gestionale del servizio richiesto;
- l'effettuazione del servizio da parte di personale medico con i requisiti previsti dal presente Capitolato
- l'assunzione del rischio d'impresa.

L'Aggiudicataria dovrà inoltre impegnarsi a garantire:

- la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale medico;
- il rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e medicina preventiva, previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
- l'erogazione del servizio senza interruzione, diminuzione o ritardo;

L'Aggiudicataria deve essere altresì in possesso di tutte le autorizzazioni e concessioni occorrenti per l'esercizio dei servizi richiesti, così come previsto dalla normativa vigente.

Poiché il servizio contemplato è da ritenersi un servizio di pubblica utilità, l'Aggiudicataria, per nessuna ragione, può sospenderlo, effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito nel presente Capitolato, eseguirlo in ritardo.

I servizi oggetto del presente Capitolato devono essere espletati con assoluta continuità anche durante la fase di attivazione.

A tal scopo l'Aggiudicataria deve porre in essere ogni misura per garantire la continuità delle prestazioni anche in caso di scioperi o di vertenze sindacali del personale.

10. CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Per tutti i lotti

Sono a carico dell'Aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

11. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

Per tutti i lotti

L'Aggiudicataria è tenuta:

- a mantenere riservati i dati economici, statistici, amministrativi, concernenti l'utenza, (intesa sia come assistiti che come fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo) e il personale dell'Azienda, che vengono portati a sua conoscenza, in relazione all'effettuazione delle prestazioni di cui alla presente procedura che sono stati formalmente dichiarati riservati dall'Azienda e nel rispetto del Regolamento UE n. 679 del 04.05.2016 in materia di protezione dei dati personali, denominato "General Data Protection Regulation", in vigore dal 25.05.2018;
- a designare un Responsabile della Protezione dei Dati Personali (detto Dpo), mediante contratto o altro atto equipollente, in possesso di specifici requisiti come competenza, esperienza, indipendenza, autonomia di risorse, con il compito di garantire la tutela della privacy attraverso la verifica della corretta applicazione del Regolamento, la formazione del personale, ecc.. Al fine di garantire un trattamento lecito e trasparente, tale soggetto dovrà:
 - tenere il registro dei trattamenti (solo per gli organismi con più di 250 dipendenti), ove indicare le operazioni poste in essere, utile per valutare i rischi;
 - adottare idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei trattamenti;
 - notificare le violazioni di dati personali all'autorità di controllo, entro le 72 ore dalla scoperta;
 - non divulgare i dati in alcun modo ed in qualsiasi forma;
 - non fare oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo dei dati per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio;
 - adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, eliminare il rischio di accesso non autorizzato o non conforme;
 - nominare per iscritto eventuali incaricati del trattamento, persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;
 - gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti dei dati sensibili;
 - in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, a controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi.

L'Aggiudicataria si impegna ad usare nei confronti di tali dati riservati un livello di discrezione

non inferiore alla cura e discrezione usate dalla stessa nei confronti di propri dati di natura simile.

L'Aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi. Si impegna, altresì, ad attenersi scrupolosamente alla normativa vigente sul trattamento dei dati e a comunicare all'Azienda i nominativi dei propri collaboratori incaricati del trattamento dei dati.

Gli obblighi sopra elencati non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché, salva diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Aggiudicataria sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Conformemente, l'Azienda manterrà riservate le informazioni tecniche dell'Aggiudicataria che venissero portate a sua conoscenza, nonché i dati tecnici forniti dalla stessa.

L'Aggiudicataria, infine, è tenuta a consegnare, al termine del rapporto contrattuale e su supporto informatico, tutti i dati e le informazioni di carattere anagrafico e statistico riguardanti la fornitura ed il servizio svolto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Aggiudicataria sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Azienda stessa ed ai terzi.

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Per tutti i lotti

Al presente appalto si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (modificato dal D.Lgs. n. 101/2018).

Tali disposizioni riguardano il trattamento dei dati personali relativi alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, nell'ambito del presente appalto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Pertanto l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana effettuerà il trattamento di dati personali riguardanti i soggetti di cui al presente appalto solo ove si tratti dei rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati saranno raccolti e trattati dall'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, quale Titolare del trattamento, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni quali responsabili o incaricati del trattamento.

Relativamente ai dati personali trattati per il presente appalto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

È onere dell'appaltatore garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali propri soci, rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati alla stazione appaltante ai fini dell'esecuzione del contratto di cui al presente appalto, e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di società per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

13. "GARANZIA DEFINITIVA" PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per tutti i lotti

L'Aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, a favore dell'Azienda, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 a

copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.

L'importo della garanzia definitiva è pari al 10% - eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 dell'importo complessivo di affidamento, al netto dell'IVA.

La fideiussione deve avere decorrenza dalla data di esecuzione del contratto e scadenza iniziale superiore di almeno sei mesi rispetto alla scadenza presunta del contratto.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La fideiussione deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'Azienda, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'ammontare della garanzia definitiva sarà comunicato dall'Azienda e l'Aggiudicataria dovrà provvedere alla costituzione e trasmissione della stessa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria oltre che l'addebito dei danni e delle maggiori spese per l'Azienda.

Lo svincolo della garanzia avverrà solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di Raggruppamenti Temporanei d'Impresa, consorzi ordinari e GEIE, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Impresa mandataria (Capogruppo).

Nel caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari, GEIE, (art. 45, comma 2, lett. d), e), g) del D. Lgs. n. 50/2016), la riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se tutte le imprese, costituenti l'associazione o il consorzio, sono in possesso della certificazione di qualità.

In caso di avvalimento, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Aggiudicataria.

La riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se l'Aggiudicataria possiede il requisito della qualità, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento danni derivante dal mancato o inesatto adempimento.

14. GARANZIE, DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE

L'Aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni di qualsiasi natura e genere (patrimoniale e non patrimoniale), eventualmente subiti da persone o cose, in dipendenza dell'esercizio dell'appalto, con ciò esonerando l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità verso i prestatori di lavoro da essa Ditta dipendenti, da consulenti e collaboratori, da sub-affidatari e dal relativo personale, e verso tutti i terzi in genere, per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza, anche indiretta, dell'esecuzione e gestione dell'appalto stesso.

È obbligo dell'Aggiudicataria stipulare con primaria Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCG e regolarmente operante alla data del presente appalto, specifica polizza assicurativa di RCT (Responsabilità Civile verso Terzi), che riporti espressamente la copertura assicurativa del presente appalto richiamandone l'Oggetto ed il codice CIG, con massimale unico e per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata del servizio e con franchigia non superiore ad € 5.000,00.

La polizza dovrà inoltre:

1. prevedere la copertura verso l'Azienda aggiudicante, tutti i suoi dipendenti e tutti coloro che prestano la loro attività per l'esecuzione dell'appalto;
2. annoverare espressamente tra gli assicurati, tutte le società/strutture/cooperative eventualmente partecipanti a qualsiasi titolo al servizio oggetto del presente appalto (esempio RTI), compresi i propri dipendenti e tutti coloro che partecipano alle attività oggetto dell'appalto;
3. il pagamento della polizza in forma FLAT ovvero unico, senza regolazione del premio a fine periodo assicurativo. In alternativa l'indicazione che il mancato pagamento della regolazione non influisce sulla efficacia della copertura assicurativa;
4. che le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno essere opponibili alla Stazione Appaltante.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza di RCG, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa (appendice di precisazione), nella quale si espliciti che la polizza in corso è efficace anche per il presente appalto, richiamandone le specifiche tra cui l'Oggetto, il codice CIG, il massimale RCT precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri né limiti per massimale annuo.

La polizza, comprensiva delle CGA Condizioni Generali di Assicurazione e delle eventuali Condizioni Particolari, e/o l'appendice di precisazione, il tutto redatto in lingua italiana, dovrà essere posta in visione all'Azienda prima dell'inizio delle attività oggetto del presente appalto, in originale o copia conforme e debitamente quietanzata dall'assicuratore per conferma di avvenuto pagamento.

La polizza e/o l'appendice di precisazione di cui sopra, dovrà prevedere che l'assicuratore si impegna a non modificare alcuna clausola contrattuale se non con il benessere dell'Azienda, inoltre l'Aggiudicataria si impegna a notificare tempestivamente all'Azienda, a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.aulss2@pecveneto.it, l'eventuale mancato pagamento del premio di rinnovo, ad accettare l'eventuale pagamento del premio di rinnovo da parte dell'Azienda, nel qual caso l'Azienda avrà la facoltà di escutere tale importo dalla cauzione definitiva del prestatore di servizio.

È obbligo dell'Aggiudicataria provvedere alla raccolta, verifica e consegna ad ULSS 2 delle polizze RC Professionali dei singoli medici che dovranno essere stipulate con primaria compagnia di assicurazione autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RC Professionale e regolarmente operante alla data del presente appalto, con massimale unico (che non preveda sotto limiti di scorta) e per sinistro non inferiore ad € 1.000.000,00 e dovrà impegnarsi a mantenere la copertura assicurativa per tutta la durata del servizio e con franchigia e/o scoperto non superiore nel massimo ad € 5.000,00 e non opponibile al terzo.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative richieste, l'Azienda si riserva di applicare le penali previste dall'art 8.

Resta ferma la facoltà da parte dell'Azienda di recedere dal Contratto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento

del maggior danno subito.

15. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Successivamente all'aggiudicazione, sarà stipulato apposito contratto, ai sensi e con le modalità previste all'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il contratto verrà stipulato entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto saranno a carico dell'Aggiudicataria.

Per quanto concerne l'imposta di bollo, troveranno applicazione le disposizioni del D.P.R. 642/1972, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 97/E del 27/03/2002, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 03/04/2006 e la Legge n. 71 del 24/06/2013.

Nel dettaglio, saranno assoggettati ad imposta di bollo:

- il Contratto;
- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- gli eventuali chiarimenti forniti in sede di gara;
- l'Offerta economica;
- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici di cui al Protocollo di legalità del 06/04/2017.

In caso di urgenza, il committente, nelle more della stipula del contratto, può disporre l'anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016.

Nel caso in cui l'Aggiudicataria si scioglia dal vincolo dell'aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, l'Azienda si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario.

L'Azienda si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso di risoluzione del contratto.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto sarà stipulato, in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

L'Azienda nel contratto sottoscritto con l'Aggiudicataria inserirà, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essa si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 s.m.i., ed in particolare dall'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari".

16. MODIFICA DEL CONTRATTO

L'Azienda, ai sensi della normativa vigente, si riserva la facoltà, nel corso del periodo contrattuale, di estendere, alle stesse condizioni economiche, ridurre o cessare, il servizio in oggetto, a seguito di mutate necessità organizzative, con conseguente variazione proporzionale del prezzo pattuito.

L'Azienda, inoltre, si riserva di introdurre nuove modalità di esecuzione del servizio coerentemente a esigenze nel frattempo sorte, previa definizione con la Ditta Aggiudicataria degli aspetti gestionali ed economici

Fermo restando la possibilità da parte dell'Azienda di applicare il disposto del comma 12 dell'art. 106 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., il contratto di appalto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice nei seguenti casi: qualora nell'ambito dei Presidi Ospedalieri dell'Azienda emerga la necessità di incrementare/diminuire le prestazioni sanitarie oggetto del presente affidamento nel limite massimo del 20%. L'Azienda si riserva pertanto la possibilità di:

- aumentare o diminuire l'attività affidata a seguito variazione del fabbisogno;
- diminuire l'attività affidata nel caso di reperimento di personale dipendente, conseguentemente i quantitativi delle prestazioni saranno corrispondentemente ridotti;

- variare la sede dell'attività assegnata spostando lo svolgimento della medesima specialità in diverso Presidio o rimodulando il fabbisogno di fasce di servizio, dividendoli in più Presidi, anche differenti da quelli previsti in fase di aggiudicazione;
- affidare discipline/specialità differenti sul criterio dell'affinità della prestazione e della dislocazione dell'attività nel territorio.

17. REVISIONE PREZZI

La revisione dei prezzi è riconosciuta, in caso di rinnovo contrattuale di ulteriori 12 mesi, se richiesta dall'Aggiudicataria al momento del perfezionamento del nuovo contratto, e se le variazioni accertate risultano superiori al 5 per cento rispetto al prezzo formulato in sede di offerta, per la parte eccedente detta percentuale.

Trattandosi di appalto di servizi bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

I prezzi unitari di aggiudicazione resteranno fissi ed invariabili per i primi 12 (dodici) mesi del contratto.

Il corrispettivo per l'esecuzione del contratto verrà aggiornato sulla base di un'istruttoria condotta dall'Azienda, tenuto conto dei dati forniti dall' ISTAT, nella modalità di seguito descritta:

- il periodo di riferimento per il calcolo della prima rivalutazione è costituito dai 12 mesi seguenti la data di attivazione del servizio.

La rivalutazione verrà riconosciuta nella misura della media della variazione dell'indice Istat (per le famiglie di operai e impiegati, "FOI") relativo ai 12 mesi del periodo di riferimento in oggetto, rispetto al valore dell'indice Istat (per le famiglie di operai e impiegati, "FOI") relativo alla data di inizio del periodo di riferimento stesso.

18. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento del servizio oggetto del presente Capitolato, per il quale non siano sorte contestazioni, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura all'Azienda, ai sensi della normativa vigente. L'Aggiudicataria, nel caso in cui l'Azienda lo ritenga necessario, dovrà abilitare la modalità di ordine pre-concordato per la gestione degli ordini.

Ciascuna fattura sarà emessa con cadenza mensile posticipata e dovrà contenere: il riferimento al Contratto, il periodo di fatturazione, i dati esplicativi dei servizi svolti ed indicare il codice CIG (Codice Identificativo Gara) ed essere corredata di tutti i riferimenti necessari alla verifica della corrispondenza di quanto realmente eseguito, con allegato dettaglio delle prestazioni da definire al momento dell'avvio del servizio. Le specifiche del dettaglio delle prestazioni dovranno essere concordate con il DEC in sede di avvio del servizio, per ciascun lotto.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato purché il servizio sia stato regolarmente eseguito, secondo quanto previsto dal Capitolato e dall'offerta tecnica. Il pagamento delle fatture sarà effettuato nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse da parte dello SDI (Sistema di interscambio fatture P.A.).

A tal fine la Stazione appaltante verificherà il corretto addebito del corrispettivo entro 30 gg dalla data di ricevimento delle stesse da parte dello SDI (Sistema di interscambio fatture P.A.). Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro i 30 giorni successivi dall'esito positivo di dette

verifiche di conformità di addebito del corrispettivo. Tale termine è da considerarsi corretta prassi commerciale del settore, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 231/2002, modificato dal D.Lgs. 192/2012, e dall'art. 113-bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il pagamento verrà effettuato alla Capogruppo o alle singole imprese. L'operatore economico viene informato che nel sito www.aulss2.veneto.it, sono state pubblicate le istruzioni operative in merito alla fatturazione elettronica.

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all'Aggiudicataria di cui quest'ultima dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del contratto.

Il contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui l'Aggiudicataria si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Sempre in sede di stipula del contratto l'Aggiudicataria è tenuta a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'Azienda Sanitaria.

L'Aggiudicataria comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'Azienda, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Aggiudicataria cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 codice civile).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Aggiudicataria potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel Contratto.

È fatto espresso divieto all'Aggiudicataria di cedere i crediti derivanti dal contratto stipulato con l'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, vantati nei confronti di questa.

L'Azienda procederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Aggiudicataria, previa verifica della regolarità contributiva.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato a mezzo mandato del Tesoriere dell'Azienda.

Il Tesoriere dell'Azienda è, attualmente, "INTESA SANPAOLO S.p.A.".

19. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l'Aggiudicataria, i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dal servizio oggetto del presente appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'Aggiudicataria s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato si conviene che, in ogni caso, l'Azienda, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicataria con raccomandata a.r., il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

L'Aggiudicataria, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, l'Azienda verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

L'Aggiudicataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso.

20. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

I limiti e le modalità di subappalto, nonché il divieto di cessione del contratto, sono normati dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dall'art. 49, comma 1 del D.L. n. 77/2021.

In caso di violazione della normativa vigente in ambito di subappalto e cessione del contratto, l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicataria che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Azienda.

Si precisa che l'Azienda, ai sensi dell'art. 1 del "Protocollo di Legalità" non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

Con il deposito del contratto di subappalto, l'Aggiudicataria deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti.

Copia del contratto di subappalto dovrà essere depositata presso l'Azienda almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio dell'esecuzione della fornitura o delle prestazioni date in subappalto.

L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, dell'osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

I subappaltatori trasmettono all'Azienda, per tramite dell'affidatario, prima dell'inizio della fornitura, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

L'Aggiudicataria si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. L'Azienda verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.

L'Aggiudicataria e il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Azienda e la Prefettura – ufficio territoriale del Governo.

In caso di subappalto si precisa che il subappaltatore deve rispettare l'organizzazione e i dettagli tecnici/operativi proposti in sede di gara dall'Aggiudicataria.

21. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

All'affidamento del servizio di cui trattasi si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 e s.m.i., nonché le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 17.09.2019, con gli Uffici territoriali del Governo del Veneto, consultabile sul sito della Giunta Regionale: (<http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>) ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dall'Azienda con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Treviso, in data 06/04/2017, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il contratto che verrà stipulato con l'Aggiudicataria della presente procedura verrà (ai sensi dell'art. 1456 c.c.) risolto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- 1) dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informative interdittive ai sensi dell'art. 91, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.

In tal caso l'Azienda applica a carico dell'Aggiudicataria, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell'Azienda del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

- 2) in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera in ogni caso inadempimento grave:

- a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

Nell'ipotesi di cui sopra vi sarà altresì la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto.

- 3) nel caso in cui l'Aggiudicataria sia inadempiente all'obbligo di dare comunicazione tempestiva all'Azienda ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato

funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c. p.

- 4) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

L'Azienda si riserva di esaminare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n° 629 del 6/09/1982, convertito nella L. n° 726 del 12/10/1982 e s.m.i., ai fini del gradimento della Ditta sub affidataria, ai soli fini della valutazione circa l'opportunità della prosecuzione di una attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico. L'Azienda, ai sensi dei suddetti Protocolli di Legalità, non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

L'Aggiudicataria dovrà altresì riferire tempestivamente all'Azienda ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo dovrà essere assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 1 del Protocollo di legalità sottoscritto dall'Azienda con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Treviso, in data 06/04/2017, le Ditte esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture devono osservare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta. Sono a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri.

Inoltre, l'Aggiudicataria dovrà inserire nell'eventuale contratto di subappalto o in altro eventuale subcontratto, nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i..

L'Aggiudicataria dovrà altresì inserire nell'eventuale contratto di subappalto o nell'eventuale subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche in una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno.

22. VARIAZIONI SOGGETTIVE

Nel caso l'Aggiudicataria dovesse, durante l'espletamento del servizio, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Azienda ed in tal caso si applicherà la disciplina del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

23. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto e misure generali di tutela da adottare.

Si precisa che il presente caso riguarda l'affidamento di servizi di assistenza medica presso i Presidi Ospedalieri dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, pertanto:

- l'attività oggetto dell'appalto svolta dal personale esterno presso i nostri ambienti, risulta

essere la medesima espletata dal personale aziendale, applicando le procedure aziendali e sotto la supervisione ed il controllo dei responsabili delle Unità Operative coinvolte;

- i prestatori di lavoro temporaneo sono adibiti alle mansioni relative ai profili professionali previsti per i dipendenti del S.S.N. dal vigente C.C.N.L. del Comparto Sanità, pertanto:
 - il personale esterno in questione si configura quindi come "lavoratori" così come definiti dall'art. 2 del D.lgs. 81/08;
 - per lavorare all'interno delle strutture Aziendali, dovranno essere almeno in regola con la formazione obbligatoria di cui al Titolo I del D.lgs. 81/08 - art. 37 e quindi dovranno possedere attestazione di frequenza dei corsi di formazione generale e formazione specifica del lavoratore per la sicurezza sul lavoro "Rischio Alto", secondo l'Accordo Stato Regioni 2011;
 - sarà cura dei Responsabili delle U.O. coinvolte, sulla base della Documento di Valutazione dei Rischi redatto, fornire indicazioni sui rischi legati alla mansione e sulle procedure di sicurezza da adottare, nonché sulla necessità di fornire e utilizzare i DPI, previa fase di addestramento al corretto utilizzo, secondo le procedure aziendali;
 - agli operatori suddetti dovrà essere consegnata l'informativa Aziendale sui rischi per la sicurezza, in conformità all'art. 36 del D.lgs. 81/08;
 - ai fini di consentire l'attivazione della Sorveglianza Sanitaria da parte del fornitore del servizio, rimangono disponibili per la consultazione presso il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale le valutazioni dei rischi di ciascuna U.O. oggetto della fornitura dei servizi.

Pertanto, a seguito dell'analisi delle attività descritte ed in considerazione a quanto sopra evidenziato, l'art 26 - D.lgs. 81/08 non risulta applicabile.

Si sottolinea che ogni eventuale sopravvenuta variazione delle caratteristiche del servizio da svolgere andrà verificata e approvata in occasione delle riunioni di coordinamento per la sicurezza.

COVID – 19 accessi in area Aziendale Ospedaliera

Il personale esterno accede presso i luoghi di lavoro aziendali dove si svolgerà l'attività, rispettando le misure di contenimento e di protezione individuale e per la collettività, secondo quanto previsto dal DPCM attualmente in vigore. Altresì seguirà scrupolosamente le disposizioni organizzative interne, inerenti agli accessi ed anche ai percorsi pedonali consentiti, e consulterà la seguente documentazione specifica che verrà consegnata in versione integrale all'Aggiudicataria del servizio:

- DVR Valutazione Rischio COVID-19;
- Utilizzo DPI gestione casi sospetti-accertati da Coronavirus Covid19;
- Informativa sui Rischi dell'Azienda.

24. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda, in caso di inadempimento dell'Aggiudicataria e agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere), un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 codice civile).

L'Azienda potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 codice civile e, previa comunicazione scritta all'Aggiudicataria, da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto, nei seguenti casi:

- di non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'Aggiudicataria nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare, accertata dall'Azienda al termine del procedimento che ha portato all'annullamento dell'aggiudicazione all'Aggiudicataria;

- di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- di commissione di uno dei reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia;
- in caso di verifica di reiterata non conformità nell'esecuzione del contratto rispetto alla documentazione di gara ed all'offerta tecnica;
- di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- in caso di gravi inadempimenti rispetto all'esecuzione del contratto come ad es. ripetizione di eventi avversi gravi durante la pratica clinica delle guardie da imputare a discostamento non giustificabile dai protocolli clinici aziendali e di Reparto;
- comportamento non congruo rispetto al "codice disciplinare di comportamento" dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana nei confronti dell'utenza o di Personale dipendente;
- di subappalto non autorizzato;
- di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al presente Capitolato;
- in tutti gli altri casi previsti dal presente Capitolato e nei restanti atti di gara.

In ogni caso di risoluzione, oltre all'applicazione della penale, potrà essere addebitato all'Aggiudicataria inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisizione del servizio oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 codice civile).

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l'Azienda il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno all'Aggiudicataria inadempiente. All'Aggiudicataria inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'Aggiudicataria inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto. In caso di risoluzione del contratto, l'Aggiudicataria dovrà comunque garantire, a richiesta dell'Azienda Sanitaria la continuità del servizio di cui al presente appalto, fino a che lo stesso non sia assegnato ad altra Aggiudicataria e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio, alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, l'Azienda risolverà il contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che l'Aggiudicataria possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l'affidamento dei servizi oggetto della presente procedura, sulla base di quanto previsto dalla Regione Veneto.

25. RECESSO

In caso di recesso troverà applicazione l'art.109 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nonché le norme del Codice Civile in materia.

26. DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIA E COMUNICAZIONI

L'Aggiudicataria, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- a) Pec (posta elettronica certificata) inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel contratto;
- b) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. e dal Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Azienda ULSS n.2 Marca trevigiana, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 354 del 04.03.2021 e pubblicato nel sito www.aulss2.veneto.it - Sez. Amministrazione Trasparente.

L'Aggiudicataria si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che, a qualunque titolo, sono coinvolti nell'esecuzione del presente contratto.

La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

28. NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana ha adottato, con deliberazione n. 811 del 28.4.2022, il Piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024, corredato dei relativi allegati, il quale prevede una specifica sezione dedicata a "Rischi corruttivi e trasparenza", ai sensi dell'art. 6 del Decreto-Legge 9 giugno 2021 n. 80, nonché della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e della Delibera n. 1064/2019 con la quale l'A.N.AC. ha approvato il "Piano Nazionale Anticorruzione 2019-2021".

La violazione degli obblighi derivanti può costituire causa di risoluzione del contratto.

29. MODIFICHE NORMATIVE, NORME DI RINVIO, FINALI, FORO COMPETENTE

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, l'Azienda e l'Aggiudicataria potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'Aggiudicataria e l'Azienda Sanitaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso.